

**MUTUA VOLONTARIA
DI ASSISTENZA
OSPEDALIERA
CASTANO PRIMO**

Statuto-Regolamento

N. 417

Sig.

Bononi Deffino

fu Paoletti

Via

Padova

n.

STATUTO - REGOLAMENTO

ART. 1 — E' costituita in Castano I' una Società denominata Mutua Ospitaliera la quale ha lo scopo di ricoverare in Ospedale i soci affetti da malattie acute o bisognosi di interventi chirurgici.

ART. 2 — Hanno diritto di far parte della Società coloro che hanno pagato la quota annuale nella misura stabilita di anno in anno mediante manifesto.

ART. 3 — L'Amministrazione della Società, la quale è autorizzata al regolare funzionamento, è composta di nove membri effettivi di cui annualmente a turno quattro scadenti e rieleggibili.

ART. 4 — Una volta all'anno, i Soci verranno convocati in Assemblea ordinaria per l'approvazione dei conti, l'elezione dei consiglieri scadenti, ed eventuali discussioni e proposte.

L'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza.

ART. 5 — Il contributo sociale deve essere corrisposto anticipatamente una volta all'anno nella misura e nel periodo stabilito con manifesto.

ART. 6 — Trascorso tale termine (vedi art. 5) il Socio moroso si considera come cancellato dalla Società ed in caso di reinscrizione verrà sottoposto alle misure di cui all'articolo seguente.

ART. 7 — Per i nuovi Soci:

a) Se dimostreranno mediante presentazione di certificato comunale di far parte a nuovo nucleo familiare (matrimonio, scissione di famiglia, immigrazione, ecc.) la loro quota sarà uguale a quella dei vecchi Soci.

b) Se invece non potranno comprovare l'origine del nuovo nucleo familiare la quota di prima iscrizione sarà maggiorata del 50%.

In tutti e due i casi in ogni modo l'assistenza non potrà avere inizio se non trascorsi 60 giorni dall'iscrizione.

ART. 8 — Per i nati nell'anno in corso si esclude la quota sociale avendo lo stesso diritto (in caso speciale) del ricovero, escluso si intende l'assistenza della nutrice o dei parenti.

ART. 9 — La Mutua risponderà della totale spesa di degenza (per un periodo massimo di gg. 45 annuali) per i ricoverati effettuati nell'ospedale di Cuggiono. Per il ricovero negli altri ospedali la Mutua contribuirà solamente con una retta giornaliera pari alla retta convenzionata con l'Ospedale di Cuggiono maggiorata del 10%. La maggior

spesa verrà trasmessa al Socio che ne effettuerà il rimborso alla Mutua entro dieci giorni.

ART. 10 — Nelle cure ospedaliere non sono comprese: le radiografie e radioscopie, i bagni di luce, di sole artificiale, di alta montagna, gli apparecchi ortopedici e le cure Roentgen elettro terapeutiche, ecc. per le quali cure l'Ospedale concede solo uno sconto speciale.

La Mutua salderà globalmente i conti e li invierà singolarmente agli interessati che ne effettueranno il rimborso entro dieci giorni dalla notifica della spesa.

ART. 11 — Nel caso che l'ammalato rimanesse degente oltre i 45 giorni rifonderà alla Mutua la maggior spesa.

ART. 12 — Come dall'art. 1 la Società non si impegna per il ricovero di malattie dichiarate croniche e contagiose. Sono pure ritenute escluse le malattie veneree, sifilitiche e gli aborti che da referto medico risultano procurati.

In massima deve sempre constare da attendibili testimonianze, e da giudizio del medico, che l'affezione per cui si richiede il ricovero in ospedale non sia anteriore alla data di iscrizione.

ART. 13 — Il Mutuato, o chi per esso, prima di essere ricoverato in Ospedale deve

presentarsi al Segretario della Società che firmerà e registrerà l'apposito documento rilasciato dal medico curante.

ART. 14 — Il servizio autolettiga sarà attuato solo per quegli ammalati che a giudizio del medico non possono viaggiare in ferrovia e sarà limitato al solo percorso Castano-Cuggiono. La relativa spesa sarà pagata dall'interessato che avrà poi diritto, mediante presentazione del certificato medico e della ricevuta di pagamento, al rimborso della metà della spesa stessa. Anche per il ricovero negli altri ospedali sarà pagato lo stesso trasporto dell'ospedale di Cuggiono.

ART. 15 — In caso di infermità causata da lite o da ubriachezza la Società non sarà obbligata alle spese per la degenza all'Ospedale.

ART. 16 — Qualora, in epoca qualsiasi dell'anno la somma raccolta dei contributi sociali venisse ad esaurirsi e quindi si dovesse provvedere a coprire le spese dell'ulteriore esercizio annuale, verrà dai Soci versata una adeguata quota complementare. Gli eventuali avanzi invece saranno passati ad un fondo di riserva.

ART. 17 — Gli emigranti e i militari che ritornassero durante l'anno e che volessero entrare soci nella Mutua, prima di essere accettati dovranno essere sottoposti ad una visita medica.

8

ART. 18 — I soci che avessero richieste o reclami da fare per qualunque motivo inerente agli scopi ed interessi sociali dovranno rivolgersi ai Consiglieri, i quali sono tenuti a portarli alla discussione del Consiglio.

ART. 19 — I Soci che contravvenissero alle norme del presente Statuto-Regolamento o alle decisioni del consiglio o delle assemblee, potranno essere scspsi dai diritti sociali o radiati dalla Società senza alcun diritto a rimborsi di quote o compensi.

ART. 20 — In caso di scioglimento della Società, i fondi eventualmente rimasti saranno destinati a scopi di beneficenza.

ART. 21 — Il presente Statuto-Regolamento verrà consegnato al capo di ogni famiglia contribuente.

ART. 22 — Le cariche sociali sono gratuite.

CHIARIFICAZIONI

a) Tutti coloro che pur essendo soci della Mutua, usufruiranno di spedalità a carico di altri Enti, avranno, a titolo di indennizzo, una diaria giornaliera di tanti giorni quanti sono i giorni di ricovero, (sempre nel limite di cui all'art. 9) nella misura stabilita di anno in anno.

Per beneficiarne occorre che gli interessati si presentino dal Segretario muniti di una

9

dichiarazione di entrata e uscita in ospedale.

b) Tutti i soci invece che per motivi personali usufruissero di ospedalità in conto proprio avranno diritto al rimborso di una retta giornaliera pari alla retta convenzionata con l'ospedale di Cuggiono, maggiorata del 10% purchè presentino:

1 - certificato medico attestante la malattia di cui era affetto e la necessità di ricovero in Ospedale;

2 - dichiarazione dell'ospedale attestante la data di entrata e di uscita dall'ospedale stesso;

3 - ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento.

N. d'ord.	CASATO E NOME	Anno di nascita	Annotazioni
1	Portoni <i>Giuseppe</i>	1928	
2	Portoni <i>Giuseppe</i>	1932	
3	Portoni <i>Luigi</i>	1939	
4	Portoni <i>Mano</i>	1940	
5	<i>Portoni</i> <i>Giuseppe</i>	1903	vedere
6	<i>Portoni</i> <i>Maria</i>	1960	1962

~~1~~
~~2~~
~~3~~
~~4~~
~~5~~
~~6~~

8
9
10
11
12
13
14
15
16

PAGATO QUOTA 19 ⁵¹

BOLL. N. ¹¹³⁸

Dot. GIOVANNI GROSSRUBATSCHER ²



PAGATO QUOTA 19 ⁵²

BOLL. N. ¹⁰⁰⁴



PAGATO QUOTA 19 ⁵³

BOLL. N. ⁵⁷⁶

Dot. GIOVANNI GROSSRUBATSCHER ^{2, 1453}



PAGATO QUOTA 19 ⁵⁴

BOLL. N. ⁵²⁰

Dot. GIOVANNI GROSSRUBATSCHER ⁴



PAGATO QUOTA 19 ⁵⁵

BOLL. N. ⁸⁰⁴

Dot. GIOVANNI GROSSRUBATSCHER ^{2, 1455}



PAGATO QUOTA 19 ⁵¹
 BOLL. N. 804

PAGATO QUOTA 19 ⁷⁷
 BOLL. N. 440

PAGATO QUOTA 19 ¹⁷⁸
 BOLL. N. 638
 Dott. GIOVANNI GROSSRUBATSCHER (1)

PAGATO QUOTA 19 ¹⁷⁸
 BOLL. N. 7062
 Dott. GIOVANNI GROSSRUBATSCHER (una)

PAGATO QUOTA 19 ⁶⁰
 BOLL. N. 819

PAGATO QUOTA 19 ⁸³¹
 BOLL. N. 831
 Dott. GIOVANNI GROSSRUBATSCHER

PAGATO QUOTA 19 ⁵²⁴
 BOLL. N. 524
 Dott. GIOVANNI GROSSRUBATSCHER (2)

PAGATO QUOTA 19 ⁹¹⁴
 BOLL. N. 914
 Dott. GIOVANNI GROSSRUBATSCHER

PAGATO QUOTA 19 ⁹¹⁸
 BOLL. N. 918

PAGATO QUOTA 19
 BOLL. N. _____